

R.G. n. 2/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

**Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**

**Sezione civile**

Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Dr.ssa Maria Rosaria Covelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 16/12/2020 relativo al piano del consumatore ex L. 27.01.2012, n. 3, presentato da SCARLACCINI CHRISTIAN;  
Letto il piano del consumatore depositato in data 01/09/2020;

**OSSERVA**

Con decreto del Tribunale del 17/09/2020 veniva disposta l'ammissione alla procedura da sovraindebitamento per la ristrutturazione dei debiti del Sig. SCARLACCINI CHRISTIAN ex L. n. 3/2012;

L'O.C.C. procedeva ad effettuare, nei termini di legge, la notifica della relazione di asseverazione e veridicità dei dati contenuti nel piano ex art. 7, co.1, L. n. 3/2012 ed attestazione di fattibilità.

Il piano del consumatore rispetta i requisiti sanciti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012, come già valutato nel decreto di ammissione alla procedura del 17/09/2020.

La proposta di piano prevede l'apporto di finanza esterna, mediante offerta irrevocabile, da parte della Sig.ra Lina Di Felice pari ad € 9.000,00 che sarà depositata su apposito conto corrente da aprirsi a cura del gestore e versata con le seguenti modalità:

- Per € 2.000,00 entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura da sovraindebitamento;
- Per € 7.000,00 in numero 28 rate mensili pari ad € 250,00 ciascuna a decorrere dal mese successivo all'omologa del piano

Rilevato che dal piano e dalla relazione particolareggiata il Sig. Scarlaccini Christian non risulta essere proprietario di beni immobili e mobili registrati.

Rilevato che non sono state presentate osservazioni o contestazioni da parte dei creditori;



Ritenuto, per quanto precede, che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che quindi il piano deve essere omologato;  
Ritenuto sia da escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere alla luce di quanto esposto dal gestore della crisi nella sua relazione;  
il piano del consumatore proposto rispetta l'art. 8 della l. n. 3/2012.

P.Q.M.

Visto l'art. 12-bis della L. n. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da SCARLACCINI CHRISTIAN, C.F. SCRCRS83P21M082Z, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. e successivamente integrati;

visto il combinato disposto dell'artt. 10 e 12-bis L. n. 3/2012, i creditori, dalla data dell'omologazione, per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta certificata e pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che l'O.C.C. risolva eventuali difficoltà nell'esecuzione del piano ai sensi dell'art. 13 della L. n. 3/2012;

Si comunichi.

Viterbo, 21/12/2020



Il Giudice

